

Regione Piemonte



Provincia di Vercelli

Comune di Borgo Vercelli

Piazza XX Settembre N°2 – CAP 13012 - Tel. 0161/32136 – 329959 - Fax 0161/32777

Cod. Fiscale: 80003710029 - P.I.V.A.: 00376420022

www.comuneborgovercelli.it – protocollo@comuneborgovercelli.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 33 del 31.08.2010

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

Titolo I	- Disposizioni generali	Pag.	5
Art. 1	- Oggetto	"	5
Art. 2	- Responsabilità	"	5
Art. 3	- Vigilanza sanitaria	"	5
Titolo II	- Norme di polizia mortuaria	Pag.	6
Art. 4	- Servizio dei cimiteri	"	6
Art. 5	- Apertura dei cimiteri	"	6
Art. 6	- Comportamento da tenere	"	7
Art. 7	- Accesso di veicoli all'interno dei cimiteri	"	7
Art. 8	- Mantenimento dei cimiteri	"	8
Art. 9	- Decoro dei cimiteri	"	8
Art. 10	- Divieto di rimozioni	"	9
Titolo III – Denuncia, cause ed accertamento di morte	Pag.	9	
Art. 11	- Denuncia di morte	"	9
Art. 12	- Cause di morte	"	9
Art. 13	- Accertamento di morte	"	10
Art. 14	- Medici necroscopi	"	10
Art. 15	- Rinvenimento di cadaveri o parti anatomiche	"	10
Art. 16	- Autorizzazioni ad eseguire trattamenti sui cadaveri	"	10
Titolo IV	- Periodo di osservazione	Pag.	11
Art. 17	- Tempi di osservazione dei cadaveri	"	11
Art. 18	- Sorveglianza dei cadaveri	"	12
Art. 19	- Camera di osservazione	"	12
Titolo V	- Autorizzazioni al seppellimento	Pag.	12
Art. 20	- Permesso di seppellimento	"	12
Art. 21	- Permesso di seppellimento dei resti abortivi	"	12
Titolo VI	- Trasporto dei cadaveri	Pag.	13
Art. 22	- Trasporti funebri	"	13
Art. 23	- Onerosità dei servizi	"	14

<i>Art. 24</i>	- <i>Esenzioni</i>	"	14
<i>Art. 25</i>	- <i>Autorizzazione al trasporto</i>	"	15
<i>Art. 26</i>	- <i>Mezzi di trasporto delle salme</i>	"	15
<i>Titolo VII – Feretri</i>		Pag.	15
<i>Art. 27</i>	- <i>Deposizione del cadavere nel feretro</i>	"	15
<i>Art. 28</i>	- <i>Verifica e chiusura feretri</i>	"	16
<i>Art. 29</i>	- <i>Piastrina di riconoscimento</i>	"	16
<i>Titolo VIII - Inumazione</i>		Pag.	16
<i>Art. 30</i>	- <i>Campi delle inumazioni</i>	"	16
<i>Art. 31</i>	- <i>Caratteristiche delle fosse</i>	"	17
<i>Art. 32</i>	- <i>Modalità di inumazione</i>	"	18
<i>Art. 33</i>	- <i>Inumazioni in reparti speciali entro i cimiteri</i> ...	"	18
<i>Art. 34</i>	- <i>Identificazione delle fosse</i>	"	19
<i>Titolo IX – Tumulazioni</i>		Pag.	20
<i>Art. 35</i>	- <i>Tumulazione in loculi</i>	"	20
<i>Art. 36</i>	- <i>Caratteristiche dei loculi</i>	"	20
<i>Art. 37</i>	- <i>Capienza dei loculi</i>	"	20
<i>Titolo X - Esumazioni ed estumulazione</i>		Pag.	21
<i>Art. 38</i>	- <i>Esumazioni ordinarie</i>	"	21
<i>Art. 39</i>	- <i>Esumazioni straordinarie</i>	"	21
<i>Art. 40</i>	- <i>Destinazione dei resti mortali</i>	"	22
<i>Art. 41</i>	- <i>Estumulazioni ordinarie</i>	"	23
<i>Art. 42</i>	- <i>Estumulazioni straordinarie</i>	"	24
<i>Art. 43</i>	- <i>Servizio pubblico di cremazione</i>	"	24
<i>Art. 44</i>	- <i>Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione</i>	"	25
<i>Art. 45</i>	- <i>Destinazione delle ceneri</i>	"	26
<i>Art. 46</i>	- <i>Autorizzazione alla inumazione delle ceneri</i>	"	26
<i>Art. 47</i>	- <i>Autorizzazione alla dispersione delle ceneri</i>	"	27
<i>Art. 48</i>	- <i>Luoghi per la dispersione delle ceneri</i>	"	30
<i>Art. 49</i>	- <i>Affido per sonale delle ceneri</i>	"	31
<i>Art. 50</i>	- <i>Modalità di conservazione dell’urna</i>	"	34
<i>Titolo XI - Disciplina dell’uso del cimitero</i>		Pag.	34
<i>Art. 51</i>	- <i>Strutture per il commiato</i>	"	34
<i>Art. 52</i>	- <i>Ammissione nelle strutture cimiteriali</i>	"	35
<i>Art. 53</i>	- <i>Riti funebri</i>	"	36

<i>Titolo XII - Concessioni cimiteriali</i>	Pag.	36
Art. 54 - <i>Posa lapidi</i>	"	36
Art. 55 - <i>Caratteristica delle lapidi</i>	"	36
Art. 56 - <i>Concessione di aree private</i>	"	37
Art. 57 - <i>Progetto delle tombe di famiglia</i>	"	39
Art. 58 - <i>Oneri del concessionario della tomba di famiglia</i>	"	39
Art. 59 - <i>Manutenzione delle tombe di famiglia</i>	"	40
Art. 60 - <i>Durata delle concessioni</i>	"	40
Art. 61 - <i>Titolari delle concessioni</i>	"	42
Art. 62 - <i>Modalità delle concessioni</i>	"	42
Art. 63 - <i>Rimborsi</i>	"	43
Art. 64 - <i>Divieto di cessione del contratto</i>	"	44
Art. 65 - <i>Retrocessioni</i>	"	45
Art. 66 - <i>Rinnovi</i>	"	45
Art. 67 - <i>Ossari</i>	"	46
<i>Titolo XIII - Revoca, decadenza, estinzione</i>	Pag.	46
Art. 68 - <i>Revoca</i>	"	46
Art. 69 - <i>Decadenza</i>	"	47
Art. 70 - <i>Provvedimenti conseguenti la decadenza</i>	"	47
Art. 71 - <i>Estinzione</i>	"	48
Art. 72 - <i>Area riservata al Comune</i>	"	48
Art. 73 - <i>Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</i>	"	49
Art. 74 - <i>Trasporti e sepolture a carico del Comune</i>	"	49
<i>Titolo XIV - Sepolture fuori del cimitero</i>	Pag.	50
Art. 75 - <i>Sepoltura e costruzioni di cappelle fuori dal Cimitero</i>	"	50
<i>Titolo XV - Disposizioni finali e transitorie</i>	Pag.	50
Art. 76 - <i>Norma di rinvio</i>	"	50
Art. 77 - <i>Sanzioni</i>	"	50
Art. 78 - <i>Abrogazioni ed entrata in vigore</i>	"	51
<i>Allegato A - Caratteristiche delle epigrafi e delle lapidi da collocare nei Cimiteri comunali</i>	Pag.	52

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private, nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive integrazioni e modificazioni, delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993 e n. 10 del 31.7.1998, del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396 sull'Ordinamento dello Stato Civile, del titolo VI del T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, della L. 30 marzo 2001 n. 130, della Deliberazione Giunta Regionale 5.8.2002, n. 115-6947, della L.R. n. 20/2007 recante disposizioni in materia di cremazione, conservazione, delle disposizioni Asl in materia.

ART. 2 - RESPONSABILITÀ

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche con l'ausilio dei competenti Servizi dell'ASL, dell'addetto agli impianti cimiteriali e degli Uffici Comunali, ciascuno per la parte di sua competenza ai sensi del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 3 - VIGILANZA SANITARIA

1. Il Servizio di Igiene e Sanità pubblica contribuisce a verificare la gestione del Cimitero per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto delle norme.

2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le

autorizzazioni di cui agli att. 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. *I trasporti di salme di cui al capo IV del DPR 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio.*
4. *In particolare i controlli sull'effettuazione dei trattamenti conservativi, quando prescritti, sull'idoneità dei feretri e l'apposizione dei sigilli per trasporti diretti fuori dal territorio comunale devono necessariamente essere effettuati, per le salme in transito e in partenza dal deposito di osservazione o dall'obitorio, dal personale dell'Azienda USL o da personale comunale appositamente incaricato.*

TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 4 - SERVIZIO DEL CIMITERO

1. *Spetta al Comune garantire la manutenzione del Cimitero, nonché i servizi che in esso si svolgono, che riguardano le operazioni di inumazione o tumulazione, esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, la tenuta dei registri di legge e tutto ciò che è rivolto al regolare funzionamento del cimitero, compreso il servizio di illuminazione votiva.*

ART. 5 - APERTURA DEL CIMITERO

1. *Il Cimitero rimane aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco con apposite ordinanze.*
2. *Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi a chiave.*
3. *Nell'occasione di funerali o di commemorazioni avrà accesso nel recinto del cimitero soltanto quel numero di persone che può essere contenuto nei viali, con preferenza alle Autorità, ai parenti dei defunti ed agli invitati; nel cimitero si dovrà tenere un contegno decoroso.*

4. *Al di fuori dell'orario di apertura fissato dal Sindaco con apposita ordinanza nessuno può visitare il cimitero senza espresso permesso dall'Autorità comunale.*

ART. 6 - COMPORTAMENTO DA TENERE

1. *E' vietato a chiunque di introdurre nel cimitero animali di qualsiasi specie, biciclette od altri veicoli sia a trazione animale che meccanica.*
2. *E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi, sia a trazione autonoma che spinti da persona assistente l'invalido.*
3. *E' vietato l'ingresso al cimitero ai ragazzi non accompagnati da persone adulte ed a coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.*
4. *E' vietato camminare nei luoghi delle sepolture, imbrattare le lapidi, le croci, i monumenti e danneggiare in qualsiasi modo le piante, le siepi e tutto ciò che appartiene al cimitero.*
5. *E' altresì vietato questuare all'ingresso del cimitero.*
6. *Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà diffidato dal custode o da altro personale del cimitero o di polizia municipale ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatte salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.*

ART. 7 - ACCESSO DI VEICOLI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. *Nel cimitero è consentito l'accesso al carro funebre e ai mezzi di trasporto per persone con difficoltà motorie.*
2. *Per il trasporto di materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà permesso a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.*
3. *L'ingresso dei veicoli di cui sopra dovrà svolgersi comunque esclusivamente negli orari di presenza degli operatori.*

ART. 8 - MANTENIMENTO DEL CIMITERO

1. *Gli esecutori di lavori murari e di manutenzione all'interno del cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.*
2. *I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dall'addetto.*
3. *Al termine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.*

ART. 9 - DECORO DEL CIMITERO

1. *Sulle fosse dei campi comuni è vietata la posa stabile di portafiori indecorosi, di corone, fiori ed oggetti metallici, di plastica o di legno.*
2. *Sarà immediatamente ritirato e disperso dal personale addetto al cimitero ogni oggetto non ritenuto decoroso che si trovasse, in qualunque epoca, sulle dette fosse (come barattoli di latta, vasi rotti, ecc.).*
3. *Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore al mt. 1,10.*
4. *Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono nel caso venire ridotte alla suddetta altezza a semplice invito del Comune. In caso di inadempienza, si provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. Al di fuori di quanto indicato nel presente Regolamento, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.*
5. *E' consentito il deposito di fiori recisi e/o in vaso, purchè non creino intralcio o disagio ai visitatori del cimitero.*

6. *I provvedimenti d'ufficio di cui al 2° e 4° comma verranno adottati previa diffida ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati nelle sede del Cimitero comunale, all'Albo Comunale e sul sito informatico dell'Ente per 30 giorni, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.*

ART. 10 - DIVIETO DI RIMOZIONI

1. *Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse senza l'autorizzazione del Sindaco.*

TITOLO III - DENUNCIA, CAUSE ED ACCERTAMENTO DI MORTE

ART. 11 - DENUNCIA DI MORTE

1. *La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è avvenuta la morte, da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri), o in mancanza da persona informata del decesso.*

ART. 12 - CAUSE DI MORTE

1. *Il medico che ha assistito il defunto o, nel caso di decesso senza assistenza medica, il medico necroscopo, denuncia al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, la causa della morte, mediante la compilazione di apposita scheda, che deve essere inviata, a cura del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 285/1990.*

ART. 13 - ACCERTAMENTO DI MORTE

1. *Avvenuta la denuncia della morte, questa sarà constatata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria, e non dopo le trenta ore dal medico necroscopo, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.*

ART. 14 - MEDICI NECROSCOPI

1. *Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio.*
2. *I medici necroscopi dipendono, per tale attività dal Dirigente Sanitario dell'Azienda USL competente per territorio.*

ART. 15 - RINVENIMENTO DI CADAVERI O PARTI ANATOMICHE

1. *Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda USL competente per territorio.*
2. *L'Azienda USL, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria per il rilascio del nulla osta al seppellimento.*

ART. 16 - AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE TRATTAMENTI SUI CADAVERI

1. *Le salme devono essere sottoposte al trattamento antiputrefattivo di cui agli artt.*

32 e 48 del D.P.R. 285/1990, dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione al fine di poter effettuare il trasporto di cui all'art. 30 del medesimo decreto. Il Dirigente Sanitario dell'Azienda USL competente per territorio potrà delegare l'esecuzione del trattamento antiputrefattivo a personale tecnico dipendente comunale o convenzionato con il Comune su espressa richiesta del Sindaco.

- 2. Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti d'intesa con la S.C. Medicina Legale dell'ASL VC.*
- 3. Le autopsie e i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma degli art. 45, 46, 47 e 48 del DPR285/1990. L'Ufficiale dello Stato Civile, sulla base dei risultati delle autopsie e delle procedure previste dal secondo comma dell'art. 45 del suddetto decreto, dispone per l'eventuale rettifica della scheda di morte con le modalità di cui al comma settimo dell'art. 1 del citato decreto. Quando risulta che la causa di morte ha natura infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza secondo quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 45 del decreto 285/1990.*
- 4. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono seguire le procedure previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 285/1990.*

TITOLO IV - PERIODO DI OSSERVAZIONE

ART. 17 - TEMPI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- 1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia od a trattamenti conservativi, né inumato, tumulato, cremato oppure sottoposto a conservazione in celle frigorifere prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dagli artt. 8 e 9 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.*

ART. 18 – SORVEGLIANZA DEI CADAVERI

1. Durante il periodo di osservazione al cadavere deve essere assicurata la sorveglianza; nello stesso periodo –ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita- il corpo deve essere posto in condizioni tali che le stesse non siano ostacolate.

ART. 19 – CAMERA DI OSSERVAZIONE

1. In apposito locale del cimitero saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito ad accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.
2. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

TITOLO V - AUTORIZZAZIONI AL SEPPELLIMENTO

ART. 20 - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

1. L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 21 - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO DEI RESTI ABORTIVI

1. Per la sepoltura dei resti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28

settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all’Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall’Azienda USL competente per territorio.

2. *A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.*
3. *Nei casi di cui sopra i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all’Azienda Unità Sanitaria Locale, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.*

TITOLO VI - TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 22 - TRASPORTI FUNEBRI

1. *I trasporti funebri di salma, cadavere, resti mortali, ceneri e ossei devono essere effettuati secondo quanto previsto dal DPR 285/1990, dalla normativa regionale vigente in materia, dalla convenzione di Berlino 10/02/1937 approvata con R.D. 01/07/1937 n. 1379, se e in quanto applicabile, e dalla circolare n. 24 del 24/06/1993 del Ministero della Sanità.*
2. *Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l’ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco.*
3. *Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell’Azienda USL competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. In ogni caso il personale addetto all’attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell’evenienza di contatto con liquidi biologici.*

ART. 23 - ONEROSITÀ DEI SERVIZI

1. *I trasporti funebri sono gestiti da apposite ditte specializzate e autorizzate secondo le apposite normative vigenti, e possono essere a pagamento o gratuiti, secondo i seguenti parametri:*
 - a) *a pagamento, quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali. Ai fini del presente articolo per servizio o trattamento speciale si intende uno almeno dei seguenti:*
 - *il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali;*
 - *la collocazione sul feretro di un'epigrafe;*
 - *l'uso di un feretro diverso da quello fornito per i trasporti a carico del Comune;*
 - *la sosta lungo il percorso.*
 - b) *sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e di seguito specificati:*
 - *la visita necroscopica;*
 - *il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;*
 - *la deposizione delle ossa in ossario comune;*
 - *la collocazione delle ceneri nel cinerario comune.*
2. *Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune con atto di Giunta.*
3. *Sono a carico del Comune, in una forma che garantisca comunque il decoro del servizio, la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione, esumazione) per coloro che si trovano in situazione di indigenza o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.*

ART. 24 - ESENZIONI

1. *Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti*

dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 25 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. *L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Comune, che deve essere consegnata al custode del cimitero;*
2. *Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.*

ART. 26 - MEZZI DI TRASPORTO DELLE SALME

1. *I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dall'Azienda USL competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Azienda USL deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.*

TITOLO VII - FERETRI

ART. 27 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. *Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del DPR. 285/90.*
2. *In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.*
3. *Il cadavere deve essere collocato nel feretro vestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.*
4. *Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco*

pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.

5. *Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.*

ART. 28 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. *La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere e l'apposizione dei sigilli, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero, per i quali è competente l'Azienda USL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma della dalla normativa regionale vigente in materia.*

ART. 29 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. *Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.*

TITOLO VIII - INUMAZIONE

ART. 30 - CAMPI DELLE INUMAZIONI

1. *Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione. Detti campi devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura*

geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

2. *Le aree destinate alla inumazione in campo comune devono essere di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore al valore medio annuale delle inumazioni, valutato il periodo ordinario di rotazione.*

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità. Tale utilizzo deve essere garantito da una chiara identificazione planimetrica.

3. *Le inumazioni nei campi comuni non potranno avere durata inferiore a dieci anni decorrenti dal giorno in cui avviene il seppellimento, e salvo diversa prescrizione motivata da valutazioni di carattere igienico-sanitario da adottare con apposito provvedimento.*

ART. 31 - CARATTERISTICHE DELLE FOSSE

1. *Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità compresa fra mt. 1,5 e mt. 2,00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di almeno mt. 2,20 e la larghezza di almeno mt. 0,80 e distano l'una dall'altra almeno 0,30 mt. Per ogni lato.*
2. *Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità compresa fra mt. 1,0 e mt. 1,50. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1,50 ed una larghezza di mt. 0,50 e distano l'una dall'altra almeno 0,30 mt. Per ogni lato.*
3. *Per i nati morti e i resti abortivi per i quali è richiesta l'imumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro, con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.*
4. *Per inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra, purchè ad*

una profondità di almeno 0,70 metri, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.

5. *Le fosse per inumazione di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di 0,30 metri sia di lunghezza che di larghezza, ed è necessario uno strato minimo di terreno di 0,30 metri tra l'urna e il piano di campagna del campo.*
6. *Nei viali di passaggio deve essere evitato il ristagno dell'acqua.*

ART. 32 - MODALITÀ DI INUMAZIONE

1. *I cadaveri destinati all'inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare l'autorizzazione, previo parere favorevole dell'Azienda USL competente per territorio ai fini delle cautele igienico-sanitarie.*
2. *Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli o altri materiali non biodegradabili.*
3. *Ogni cadavere deve essere chiuso in una cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.*
4. *Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.*

ART. 33 - INUMAZIONI IN REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

1. *Il Comune adotta e aggiorna la planimetria dei cimiteri comunali, in base a quanto previsto dall'art. 54 del DPR 285/90, prevedendo la destinazione specifica delle aree all'interno degli stessi.*
2. *Nell'interno del cimitero comunale possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri, ed ossa di persone professanti un culto diverso da quello cattolico o appartenenti a comunità straniere, previa richiesta della comunità straniera o*

religiosa.

3. *Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.*
4. *Le parti anatomiche, di norma, vengono cremate, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari volta ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.*
5. *Nei reparti speciali per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato anche dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10/98, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone o in altro materiale biodegradabile. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.*

ART. 34 - IDENTIFICAZIONE DELLE FOSSE

1. *Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo costruito da materiale resistente alle azioni disgregatrici degli agenti atmosferici.*
2. *Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.*
3. *In mancanza di dati identificativi, ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo e da una targhetta riportante un numero progressivo e l'anno di seppellimento.*

TITOLO IX - TUMULAZIONI

ART. 35 - TUMULAZIONE IN LOCULI

1. *In luogo dell'inumazione, le salme, le cassette o le urne cinerarie possono essere tumulate in opere murarie costruite dal Comune, oppure in sepolture costituite da tombe individuali per famiglie o collettività.*

ART. 36 - CARATTERISTICHE DEI LOCULI

1. *I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma devono consentire l'accesso diretto del feretro dall'esterno.*
2. *Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.*
3. *Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui al D.P.R. 285/1990.*

ART. 37 - CAPIENZA DEI LOCULI

1. *Se non diversamente specificato nell'atto di concessione, in ogni loculo può essere sistemato soltanto un feretro.*
2. *È ammessa la collocazione di un feretro e di una o più cassette di resti mortali e/o ceneri fino a completa capienza, previo pagamento delle relative tariffe deliberate dalla Giunta.*
3. *La relazione di parentela tra i resti mortali e/o ceneri con il concessionario è consentita ai sensi dell'art. 56 del presente Regolamento.*

TITOLO X - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONE

ART. 38 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. *Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e si possono eseguire dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.*
2. *Il Responsabile del servizio informa con congruo anticipo i cittadini delle suddette scadenze, sia individualmente che mediante affissione di avvisi agli ingressi dei Cimiteri o in caso di difficoltà nel reperire i parenti, collocando appositi cartelli sui campi da esumare in occasione della ricorrenza dei defunti;*
3. *Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:*
 - a) *permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;*
 - b) *essere trasferito in altra fossa appositamente individuata in contenitori di materiale biodegradabile, per un ulteriore periodo di 5 anni. Il termine può essere ridotto a 2 anni qualora si faccia ricorso a sostanze biodegradanti così come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998;*
 - c) *essere avviato, previo consenso degli aventi diritto, a cremazione dei resti mortali conservati in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato. In caso di irreperibilità dei familiari, il Comune può autorizzare la cremazione, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione di un apposito avviso all'Albo Pretorio.*

ART. 39 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. *Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o,*

previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per avviarle alla cremazione.

2. *Per le esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.*
3. *Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari; in casi particolari il personale addetto alle operazioni può richiedere un apposito parere dell'Azienda Sanitaria Locale.*
4. *Le esumazioni saranno eseguite preferibilmente nelle ore antimeridiane e nelle giornate in cui il cimitero è chiuso al pubblico; alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.*

ART. 40 - DESTINAZIONE DEI RESTI MORTALI

1. *Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che si rinvengono decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato dall'art. 3, 1° co. Lettera b) del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, devono essere raccolti e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda per raccoglierli e deporli in cellette ossario, loculi o tombe di famiglia posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.*
2. *In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR 285/1990.*
3. *Le sostanze ed i materiali che si rinvengono in occasione delle operazioni cimiteriali sono identificati e trattati ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.*
4. *E' consentita la cremazione dei resti mortali e dei resti ossei ai sensi e con le procedure stabilite dalla Circolare del Ministero della Sanità, n. 10/98.*
5. *E' consentito cremare i resti mortali di salme inumate da almeno 10 anni o*

tumulate da almeno 20 anni previo consenso del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo; la cremazione dei resti ossei è invece consentita quando i familiari sono consenzienti. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.

ART. 41 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. *Le estumulazioni ordinarie, previo provvedimento del responsabile del Servizio, vengono eseguite alla scadenza della concessione o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.*
2. *Periodicamente il Responsabile del servizio provvede ad avvisare i parenti interessati alle operazioni di estumulazione, sia individualmente che mediante affissione di avvisi agli ingressi dei Cimiteri o, in caso di difficoltà nel reperire i parenti, collocando appositi cartelli sui loculi in occasione della ricorrenza dei defunti.*
3. *Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato, i resti mortali sono raccolti in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi in concessione o tombe.*
4. *Se il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato all'inumazione in un apposito campo per un periodo ulteriore di cinque anni; oppure può essere avviato alla cremazione, previa raccolta dell'apposito consenso in base alla normativa vigente.*
5. *I parenti interessati alla conservazione dei resti dovranno provvedere al pagamento delle relative operazioni cimiteriali secondo le tariffe vigenti; in caso di disinteressamento i resti saranno destinati, a spese del Comune, ad inumazione in campo comune o a tumulazione in ossario comune;*
6. *E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato*

nel loculo al momento della tumulazione.

ART. 42 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. *Le estumulazioni straordinarie vengono effettuate laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore a 20 anni o prima della scadenza della concessione, su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo, o anche d'ufficio, per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione una volta che siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione.*
2. *Le estumulazioni straordinarie per traslazione della salma in altra sepoltura possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e devono avvenire previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile a tal fine delegato, rilasciata su istanza degli interessati.*

ART. 43 - SERVIZIO PUBBLICO DI CREMAZIONE

1. *La cremazione è servizio pubblico, rientrante nelle competenze comunali, in virtù del combinato disposto dell'art. 12, 4° comma del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 359 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 e dall'art. 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 ed a norma dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, degli articoli 56, 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, dalla Legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2007.*
2. *La cremazione è servizio pubblico gratuito solo nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, mentre è a pagamento in tutti gli altri casi.*

ART. 44 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. *L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:*
 - a) *estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;*
 - b) *dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione;*
 - c) *dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; la dichiarazione deve essere fatta in forma scritta allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento;*
2. *La domanda di cremazione è indirizzata al Sindaco ed è soggetta all'imposta di bollo; ai fini del rilascio dell'autorizzazione deve essere acquisito il certificato del medico necroscopo attestante il decesso, certificato del medico curante dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato; nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.*
3. *Per la cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri non è necessaria la documentazione sanitaria di cui al comma 2.*
4. *Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, resti mortali che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'Azienda USL segnalare al Comune tali circostanze.*

5. *Per la cremazione di stranieri occorre una dichiarazione dell'Autorità Consolare attestante le norme applicabili e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.*
6. *E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la potestà dei genitori o la tutela dichiari, nelle forme previste dal precedente comma 1 lettera c) di voler far cremare la salma.*

ART. 45- DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. *Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.*
2. *A richiesta degli eredi del concessionario l'urna è collocata nel cimitero in ossari, salvo il caso in cui si disponga per la collocazione in loculo già avuto in concessione o in sepoltura privata o si proceda alla dispersione delle ceneri nel cinerario comune o in natura o all'interramento.*
3. *È consentito il collocamento della cassetta contenente le ceneri anche in un loculo ove sia stato o debba essere tumulato un altro cadavere.*
4. *Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del DPR 285/1990.*

ART. 46 - AUTORIZZAZIONE ALLA INUMAZIONE DELLE CENERI

1. *La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto con il terreno presuppone che l'urna sia di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.*
2. *Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza.*
3. *È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di*

campagna del campo e l'identificazione della fossa con un cippo di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte ed il numero identificativo assegnato. Allo scadere di 10 anni, il cippo verrà rimosso, previo avviso ai familiari del defunto.

ART. 47 - CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. *Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.*
2. *La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).*
3. *Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.*
4. *Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.*
5. *L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.*
6. *Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni*

riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

7. *Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:*
 - a) *dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;*
 - b) *dall'esecutore testamentario;*
 - c) *dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;*
 - d) *dal tutore di minore o interdetto;*
 - e) *in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.*
8. *Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.*
9. *Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all' articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.*
10. *L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la*

custodia o la dispersione delle ceneri.

11. *Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell' articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).*
12. *L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà espressa dal defunto, ed è dovuta l'imposta di bollo.*
13. *La domanda per la dispersione, in bollo, deve essere indirizzata al Sindaco e può essere fatta contestualmente alla domanda per la cremazione. Essa deve contenere i dati del richiedente avente potestà, del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e del luogo, tra quelli consentiti dalla normativa vigente, ove le ceneri verranno disperse.*
14. *La volontà alla dispersione delle ceneri deve risultare da:*
 - a) *disposizione testamentaria;*
 - b) *dichiarazioni autografe;*
 - c) *dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;*
 - d) *dichiarazione ritualmente resa davanti a pubblico ufficiale dal coniuge e da tutti i congiunti di 1° grado del defunto da cui risulti la volontà di far disperdere le ceneri; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; la dichiarazione deve essere fatta in forma scritta allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento;*
15. *L'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgo Vercelli è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel comune o di coloro che siano residenti nel territorio comunale.*
16. *La dispersione di ceneri già tumulate o affidate, è autorizzata dall'Ufficiale dello*

Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti.

17. *L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui sopra, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.*
18. *L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.*
19. *L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.*
20. *L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.*
21. *Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.*
22. *In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.*

ART. 48 - LUOGHI PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. *Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:*
 - a) *aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;*
 - b) *aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;*
 - c) *aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.*
2. *La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:*

- a) *in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;*
 - b) *nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;*
 - c) *nei fiumi;*
 - d) *in mare;*
 - e) *in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;*
 - f) *negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.*
- 3. *La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.*
- 4. *La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).*
- 5. *È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.*
- 6. *La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2.*
- 7. *I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.*
- 8. *Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.*
- 9. *Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.*

ART. 49 - AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI

1. *L'affido personale delle ceneri è disposta in seguito a manifestazione scritta di volontà del defunto di affidare e conservare le proprie ceneri ad una specifica*

persona o genericamente alla famiglia; tale scelta può risultare da:

- a) disposizione testamentaria;*
 - b) dichiarazioni autografe;*
 - c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;*
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa davanti a pubblico ufficiale dal coniuge e da tutti i congiunti di primo grado previo accordo di tutti gli stessi nell'individuazione dell'affidatario unico, la cui firma sia appositamente autenticata (in caso di assenza di manifestazione di volontà scritta).*
2. *La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione dei resti mortali derivanti da operazioni di esumazione e di estumulazione.*
 3. *Le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario sono previste dal successivo art. 50 comma 1.*
 4. *I soggetti che vogliono richiedere l'affidamento presentano al Comune, ove l'urna verrà stabilmente collocata, richiesta di affidamento personale, per la quale è dovuta l'imposta di bollo, che dovrà contenere:*
 - a) i dati identificativi del defunto;*
 - b) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;*
 - c) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;*
 - d) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;*
 - e) l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;*

- f) la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla;
 - h) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza; L'affido delle ceneri è disposto per mezzo di autorizzazione in bollo rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento. La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione al Comune di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo di autorizzazione al trasporto;
6. Ogni affidamento di urna cineraria ed ogni variazione successiva devono essere registrati, anche in modo informatico, con l'indicazione:
- a) per gli affidamenti autorizzati: dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - b) per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
 - c) per i recessi dall'affidamento: del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
 - d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate;
8. L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che lo ha adottato, in ragione del fatto che le prescrizioni dal medesimo dettate all'affidatario non possono che risultare applicabili in quello specifico ambito territoriale. Pertanto, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro

Comune, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.

ART. 50 - MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELL'URNA

1. *L'urna, costituita da materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, di dimensioni tali da essere agevolmente collocata nelle cellette ossario (max. 60 cm di lunghezza, 20 cm di altezza e 20 cm di profondità) può essere ubicata presso privata abitazione, garantendo le condizioni di cui al comma 4.*
2. *In caso di collocazione all'esterno dell'abitazione, la nicchia contenente l'urna deve essere posizionata in area privata opportunamente recintata e deve essere ancorata al muro o al pavimento. È necessario preliminarmente presentare apposito progetto del manufatto da realizzare, in cui siano rispettate le distanze dal confine e sia garantita la non visibilità dalla pubblica via.*
3. *Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, devono comunicarlo al Comune territorialmente competente e conferirle in una celletta ossario o al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di loro scelta.*
4. *L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia sia dal punto di vista igienico-sanitario sia garantendo che l'urna non venga profanata. È vietato manomettere l'urna o i suoi sigilli. L'urna non può essere affidata a terzi, neppure temporaneamente, senza specifica autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che ha autorizzato l'affido.*

TITOLO XI - DISCIPLINA DELL'USO DEL CIMITERO

ART. 51 - STRUTTURE PER IL COMMIATO

1. *Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito*

delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato.

- 2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.*
- 3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.*
- 4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.*
- 5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.*

ART. 52 - AMMISSIONE NELLE STRUTTURE CIMITERIALI

- 1. Nel Cimitero comunale vengono ricevuti:*
 - a) i cadaveri di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza;*
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, che vi avevano in vita la residenza o legami di parentela legale fino al 3° grado;*
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero;*
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;*
 - e) i resti mortali delle persone sopraelencate;*
 - f) i cadaveri di persone emigrate dal Comune per il ricovero in case di cura e di riposo dove risulta la residenza al momento del decesso;*

2. *Ai fini del presente articolo, al coniuge è equiparato il convivente e la convivenza deve essere documentata da certificazione anagrafica.*
3. *In casi particolari e di assoluta eccezionalità è possibile derogare al disposto di cui al comma 1 del presente articolo, previo formale atto dispositivo del Sindaco.*

ART. 53 - RITI FUNEBRI

1. *All'interno del cimitero, nella Cappella cimiteriale, è permessa la celebrazione di riti funebri religiosi, sia per il singolo che per la collettività dei defunti in occasione della festività del 2 novembre.*
2. *I sacerdoti della Chiesa cattolica e i ministri di altri culti, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, possono intervenire all'accompagnamento funebre.*
3. *Per le celebrazioni che possono dar luogo a notevole concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al personale addetto.*
4. *Sono ammessi anche riti funebri civili, previa comunicazione al Responsabile del servizio cimiteriale.*

TITOLO XII - CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 54 – POSA LAPIDI

1. *La posa di lapidi o di croci sulle fosse dei campi comuni dovrà essere fissata con apposito basamento in muratura che la renda perfettamente stabile.*
2. *Tanto le lapidi (qualità del marmo, forma, colore) che il tenore delle epigrafi da applicarsi sulle lapidi deve essere conforme a quanto previsto nel presente regolamento.*

ART. 55 – CARATTERISTICA DELLE LAPIDI

1. *Non è consentito l'uso di monumenti e lastre che coprano un'estensione*

maggiori dei due terzi della fossa.

2. *Le lapidi ed i monumenti funebri non possono essere lavorati nei cimiteri, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il solo montaggio.*
3. *L' Autorità comunale può altresì consentire di recingere le fosse dei campi comuni con cordonature in cemento o in marmo lavorate, di tipo previamente approvato.*
4. *E' vietato applicare alla lapide che chiude il loculo mensole o davanzali sporgenti, nicchie incavate e vetri o materiali simili a copertura della lapide.*
5. *Alla lapide, invece, subito dopo avvenuta la tumulazione della salma, il concessionario o chi per esso potrà a sue spese e cura fissare un portalamppada e un portafiori.*
6. *La lapide deve essere fissata con tutte le precauzioni e gli accorgimenti affinché, anche col passare del tempo, non diventi instabile. Qualora occorresse qualsiasi intervento il concessionario del loculo dovrà intervenire, a semplice richiesta del Comune, per le opere necessarie, restando responsabile di qualsiasi danno a cose o a persone recato dalla lapide in oggetto.*
7. *Ogni ornamento, sia stabile che provvisorio, per il loculo dovrà essere contenuto entro l' inquadratura della lapide.*
8. *Trascorso il periodo di concessione le lapidi, le croci, le cordonature e qualunque altro segno funerario posto sulle sepolture comuni e private, qualora non siano ritirati dagli interessati entro il termine di 10 giorni, passano di proprietà dell'Amministrazione comunale.*
9. *Qualsiasi violazione alle prescrizioni potrà essere sanzionata in base a quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.*

ART. 56 - CONCESSIONE DI AREE PRIVATE

1. *Le sepolture private nel cimitero sono consentite soltanto nelle aree ad esse destinate, che non devono assolutamente intaccare quelle stabilitate per i campi comuni, ai sensi del Regolamento approvato con DPR 285/1990.*

2. Il canone per l'uso di tali aree è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. La concessione dell'area è fatta per un periodo massimo di **50 anni**, attraverso un apposito contratto avente decorrenza dalla stipula della concessione, stipulato dal funzionario comunale a ciò competente, previa individuazione degli assegnatari con procedure ad evidenza pubblica.
3. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione, diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune.
4. Le aree possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con la partecipazione di altre famiglie.

Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. Fra i parenti del titolare della tomba di famiglia aventi diritto di sepoltura nella tomba stessa di cui alla lettera b) del presente articolo, sono compresi:

- 1) gli ascendi e discendi in linea diretta in qualunque grado;
- 2) il coniuge;
- 3) i parenti in linea collaterale fino al 3° grado;
- 4) gli affini in linea diretta o collaterale fino al 3° grado.

5. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, in logica gratuita, pur sempre nel rispetto di quanto disciplinato dall'art 52.
6. Il diritto di sepoltura viene altresì riconosciuto al convivente del titolare della tomba di famiglia, da documentare con certificazione anagrafica.
7. La tumulazione o traslazione di salma nella o dalla tomba di famiglia sono servizi a pagamento in base alle tariffe stabilite periodicamente dalla Giunta Comunale.
8. L'area concessa non è commerciabile. Il concessionario non potrà pertanto cederla a qualsiasi titolo a terzi ed avrà l'obbligo di erigervi la tomba di famiglia

a sua cura e spese, a norma degli articoli seguenti, entro 12 mesi dalla data di approvazione da parte dell'Amministrazione comunale del progetto, di cui al seguente articolo 62 sotto pena di decadenza della concessione, con la perdita di ogni diritto pagato.

ART. 57 - PROGETTO DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

1. *I progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico sentita la Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio. Tali progetti debbono corrispondere alle prescrizioni del presente Regolamento.*
2. *Tutte le spese di progetto, di contratto e per visite tecniche e sanitarie relative a tutte le fasi per il perfezionamento del permesso di costruire di cui agli artt. 12, 13 della L. R. 31/02 sono a intero carico del concessionario.*
3. *In ogni caso le sepolture private non devono mai avere comunicazione con l'esterno del cimitero e ad esse si applicano tutte le norme generali previste per le inumazioni o tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni del presente Regolamento.*
4. *Del progetto della tomba di famiglia, una volta approvato dal Direttore dell'Area Urbanistica, una copia ne sarà consegnata al concessionario per la pronta esecuzione, e l'altra sarà conservata nell'Ufficio comunale.*
5. *Al termine dei lavori, il concessionario dovrà richiedere il certificato di agibilità ai fini di poter procedere alle tumulazioni.*

ART. 58 - ONERI DEL CONCESSIONARIO DELLA TOMBA DI FAMIGLIA

1. *I lavori di costruzione della tomba di famiglia dovranno eseguirsi con tutta sollecitudine ed essere condotti in modo da non arrecare comunque danni, guasti o ingombri ingiustificati alle immediate adiacenze del cantiere.*
2. *Immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori il concessionario, a propria cura e*

spese, metterà in pristino l'area occupata dal cantiere e le adiacenze di esso.

3. *La cappella non potrà essere posta in uso se prima non sarà stato rilasciato il relativo Certificato di Agibilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.*

ART. 59 - MANUTENZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

1. *Le tombe di famiglia debbono essere mantenute in perfetto stato di manutenzione e nel dovuto ordine a cura e spese della famiglia concessionaria fino a quando questa sia dichiarata estinta.*
2. *Qualsiasi motto, epitaffio o scritto funerario potrà essere apposto sia esternamente che internamente alla tomba di famiglia solo se conforme alle prescrizioni contenute nell'allegato A.*
3. *Nel caso di rinuncia o di abbandono per più di 10 anni di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione a chiunque.*
4. *Nel caso di sepoltura privata che sia abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi con le modalità adeguate.* 5. *Le spese di rimessa in pristino della cappella saranno poste a carico del concessionario o suoi eredi; nel caso di definitivo abbandono della proprietà, la cappella tornerà a disposizione dell'Amministrazione comunale.*

ART. 60 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. *L'uso dei loculi e degli ossari è concesso nel seguente modo:*

*ossari: 35 anni,
loculi: 35 anni;*

2. *Le concessioni decorrono dalla data di stipulazione del contratto e sono rinnovabili.*
3. *Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva la possibilità, di cui all'art. 92 del DPR 285/90 di revoca quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.*
4. *I canoni di concessione (e conseguentemente delle retrocessioni secondo l'art. 65 del presente Regolamento) sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale e vengono determinati secondo i seguenti criteri:*
 - *Per i loculi o cappelle la cui data di costruzione sia compresa tra i 21 e 30 anni precedenti, il costo è pari all'80% del prezzo in vigore al momento della concessione;*
 - *Per i loculi o cappelle la cui data di costruzione sia compresa tra i 31 e 40 anni precedenti, il costo è pari al 70% del prezzo in vigore al momento della concessione;*
 - *Per i loculi o cappelle la cui data di costruzione sia compresa tra i 41 e 50 anni precedenti, il costo è pari al 60% del prezzo in vigore al momento della concessione;*
 - *Per i loculi o cappelle la cui data di costruzione sia anteriore ai 50 anni precedenti, il costo è pari al 50% del prezzo in vigore al momento della concessione.*
5. *Per nessuna ragione si farà luogo a restituzione sia parziale che totale di canoni cimiteriali debitamente pagate a termine delle tariffe vigenti.*

ART. 61 - TITOLARI DELLE CONCESSIONI

1. *Per ottenere la concessione di cui all'articolo precedente l'interessato deve presentare richiesta al Sindaco con l'indicazione degli estremi del loculo desiderato (lato, fila, numero) e delle generalità della salma da tumularsi.*
2. *La concessione di durata trentacinquennale con riserva di futura sepoltura può essere effettuata di regola a favore di persone di età superiore ai 60 anni.*
3. *Detta concessione può essere effettuata di regola a favore di persone di età inferiore ai 60 anni ma essa dovrà essere determinata con un incremento percentuale rapportato all'età del concessionario e determinata sulla base di un aumento pari al 2,5% per ogni anno inferiore al sessantesimo giusto il limite minimo della maggiore età.*
4. *La concessione in parola a fronte di casi eccezionali, formalmente riconosciuti dall'Amministrazione Comunale può essere finalizzata senza tener conto alcuno delle limitazioni in termini d'età a fronte del versamento del costo minimo della concessione stessa.*

ART. 62 - MODALITÀ DELLE CONCESSIONI

1. *La concessione del loculo o ossario avviene attraverso un apposito contratto di concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene demaniale che lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, le cui spese di bollo, tassa, registrazione, per diritti di ufficio, ecc. sono a carico del concessionario/i, così come le spese per la chiusura e l'apertura del loculo, stabilite periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.*
2. *Il loculo può essere ceduto con o senza lapide.*
3. *Il marmo, le dimensioni e le caratteristiche della lapide sono fissate nell'Allegato A al presente Regolamento.*
4. *In ogni loculo può essere tumulato solo un cadavere, il cui nominativo risulta dalla concessione, oltre ad una o più cassette di resti mortali o di urne cinerarie,*

in base alla capienza del loculo.

5. *In caso di mancata indicazione del nominativo del cadavere, sarà tumulabile il cadavere del concessionario stesso o dei suoi parenti, come previsto dall'art. 56 per la tumulazione nelle tombe di famiglia.*

ART. 63 - RIMBORSI

1. *Una volta tumulata la salma nel loculo, non potrà venire più estumulata per tutta la durata della concessione, se non nei casi previsti dai successivi commi 2, 3 e 4 del presente articolo.*
2. *Nel caso di estumulazioni per trasferimento in altro Comune, il loculo ritorna di diritto in piena proprietà al Comune, che potrà concederlo in uso ad altri a norma dei precedenti articoli. In tal caso a favore del precedente concessionario o all'avente diritto, sarà corrisposta all'atto della retrocessione:*
 - a) *per la concessione in perpetuità: un importo pari al prezzo vigente di concessione per gli ossari e per i loculi decurtato rispettivamente di 1/50 e 1/30 per ogni anno trascorso dalla data del contratto di concessione;*
 - b) *per le concessioni temporanee aventi la durata cinquantennale ovvero trentacinquennale un importo pari rispettivamente a tanti 50/mi o 35/mi del prezzo di concessione vigente, quanti sono gli anni residui di durata della concessione.*
3. *Gli importi, così come calcolati ai precedenti punti a) e b) verranno decurtati del 20% nel caso di rinuncia a loculi non utilizzati e del 30% nel caso di trasferimento di feretri o di rinuncia a loculi od ossari già utilizzati; non si terrà conto delle frazioni di anno.*
4. *Nei casi di estumulazione per traslazione in tomba di famiglia o per inumazione o per avvio alla cremazione o nei casi di rinuncia di loculi acquistati per riserva di futura sepoltura, il loculo ritorna di diritto in piena proprietà del Comune che potrà concederlo in uso ad altri, a norma dei precedenti articoli; in tal caso a favore del precedente concessionario o all'avente diritto sarà corrisposto,*

all'atto della retrocessione, un rimborso calcolato ai sensi del comma precedente.

5. *Le estumulazioni per trasferimento all'interno dei cimiteri comunali sono consentite solamente nel caso in cui il trasferimento avvenga da loculi posti nelle file prima, seconda e terza verso loculi situati nella quarta fila e oltre, e solamente per consentire l'avvicinamento di coniugi entrambi defunti, o di parenti in linea retta di primo grado (genitori figli).*
6. *Le estumulazioni da ossari per trasferimento all'interno dei cimiteri comunali non sono consentite nel caso in cui il trasferimento avvenga da ossari posti in settima fila verso ossari posti in file più basse, salvo nel caso in cui il concessionario abbia superato i 70 anni d'età e salvo quanto previsto dal successivo comma n. 9.*
7. *L'atto di rinuncia della concessione è consentita solamente da parte degli ascendenti e discendenti di primo grado, o in mancanza, dai parenti in linea collaterale fino al terzo grado e deve essere sottoscritto da tutti gli aventi diritto. Nei casi previsti dal presente comma i loculi ritornano di diritto in piena proprietà al Comune ed è escluso il rimborso previsto dal comma 2.*
8. *Nel caso di estumulazione da loculo concesso in uso perpetuo, esso potrà essere riutilizzato dal concessionario o dai suoi eredi per la tumulazione di parenti come previsto dall'art. 56 per la tumulazione nelle tombe di famiglia, fatte salve in ogni caso le clausole inserite nell'atto di costituzione del rapporto di concessione perpetua.*
9. *In casi particolari e di assoluta eccezionalità è consentito effettuare trasferimenti all'interno dei cimiteri comunali, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma 5 e 6, previo formale atto dispositivo del Sindaco, e ferme restando le vigenti norme di carattere igienico-sanitario.*

ART. 64 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. *La cappella gentilizia, il loculo ed il diritto d'uso non sono cedibili: pertanto il*

concessionario per nessuna ragione e a nessun titolo potrà trasferirli ad altri, anche se suoi congiunti, e neppure potrà comunque permutarli, a pena di decadenza immediata della concessione e dietro pagamento della sanzione prevista ai sensi dell'art. 75 per i contravventori alle norme del presente Regolamento.

ART. 65 – RETROCESSIONI

1. *Le tombe di famiglia, i loculi e le nicchie oggetto di concessione possono, anteriormente alla scadenza della stessa, essere retrocessi al Comune da parte del concessionario o suo avente causa dietro sua richiesta scritta. La Giunta Comunale potrà non aderire a tale richiesta nel caso in cui non vi siano domande atte ad ottenere una nuova concessione sul medesimo loculo o cappella.*
2. *In caso di adesione alla richiesta di retrocessione il concessionario cedente avrà diritto ad un rimborso pari al 50% del costo del loculo stesso o della tomba di famiglia.*

ART. 66 - RINNOVI

1. *Le concessioni sono rinnovabili entro l'ultimo anno di concessione, al canone in quel momento in vigore e per un numero illimitato di volte.*
2. *In caso di mancato rinnovo dei loculi concessi, qualora i parenti non provvedano direttamente e dopo l'eventuale periodo di mineralizzazione della salma secondo quanto previsto dal presente Regolamento, si provverà alla sistemazione dei resti mortali in ossari comuni.*
3. *Il loculo in questione tornerà nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, la quale entro tre mesi dalla scadenza avrà l'onere di offrire, agli aventi diritto formale notizia della sopra esposta scadenza.*

ART. 67 – OSSARI

1. *Per la conservazione delle ceneri e dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie dei campi comuni d'inumazione sono concessi in uso cinquantennale degli ossari, che l'Amministrazione comunale costruisce a proprie spese nelle arcate di sua proprietà; tali concessioni sono fatte alle stesse condizioni generali di cui ai precedenti articoli.*
2. *Ogni celletta ossario può accogliere una sola cassetta di resti mortali.*
3. *Negli ossari potranno essere depositati i resti di salme di parenti del concessionario come previsto dal presente Regolamento.*
4. *Il canone degli ossari è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.*

TITOLO XIII - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 68 – REVOCA

1. *Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il Comune, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura, area o manufatto dati in concessione.*
2. *Verificandosi questi casi, la concessione in essere potrà essere revocata dal Comune, che concederà agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 50 anni nel caso di concessione perpetua, di un'adeguata sepoltura nell'ambito del cimitero, senza spesa alcuna a carico del concessionario.*
3. *Del provvedimento di revoca, l'Amministrazione dovrà dare tempestiva notizia al concessionario ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo pretorio e nelle sedi dei Cimiteri per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei feretri.*
4. *Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.*

ART. 69 – DECADENZA

1. *La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Comune nei seguenti casi:*
 - a) *quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;*
 - b) *quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;*
 - c) *in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;*
 - d) *quando non si sia provveduto alla costruzione o al completamento delle opere entro i termini fissati;*
 - e) *quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o decorsi 20 anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto, previa diffida effettuata dal Comune;*
 - f) *quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.*
2. *La pronuncia di decadenza dalla concessione è adottata previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario o ai suoi eredi, in quanto reperibili.*
3. *In caso di irreperibilità, la comunicazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio e nelle sedi dei Cimiteri per la durata di 90 giorni consecutivi, decorsi i quali la decadenza diviene definitiva.*

ART. 70 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. *Pronunciata la decadenza dalla concessione, il Comune provvede alla affissione del provvedimento all'Albo Pretorio e nelle sedi dei Cimiteri per 30 giorni consecutivi.*
2. *Qualora permanga l'inerzia del concessionario o dei suoi eredi, il Comune*

procederà alla traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato manutentivo.

3. *I materiali e/o le opere rientrano nella piena disponibilità del Comune.*

ART. 71 – ESTINZIONE

1. *Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione o in caso di soppressione del cimitero.*
2. *L’estinzione comporta l’acquisizione delle opere e delle aree da parte del Comune, senza alcuna forma di ristoro, salvo il caso di soppressione del cimitero in cui trova applicazione l’art. 98 del D.P.R. 285/90.*
3. *Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti mortali o ceneri, provvederà il gestore del servizio cimiteriale collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell’ossario comune o nel cinerario comune.*
4. *Le concessioni si estinguono altresì per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall’art. 77 del Codice Civile.*

ART. 72 - AREA RISERVATA AL COMUNE

1. *Nella parte cimiteriale riservata al Comune è consentita, contro il pagamento delle spese cimiteriali (tumulazione, traslazione, estumulazioni) e dei diritti fissi posa lapide di cui alla vigente tariffa, la tumulazione di salme in appositi loculi costruiti a cura e spesa dell’Amministrazione comunale.*
2. *In tale area del Cimitero detta “degli Uomini Illustri e Benemeriti” il Sindaco potrà disporre – con delibera di Giunta – per l’assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.*

ART. 73 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. *Il personale cimiteriale, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:*
 - a) *le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;*
 - b) *le generalità, di cui sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;*
 - c) *le generalità, di cui sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero;*
 - d) *qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.*
2. *I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.*
3. *Un esemplare dei registri deve essere consegnato, alla fine dell'anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso l'ufficio del personale cimiteriale; in base ai dati contenuti nel registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.*

ART. 74 - TRASPORTI E SEPOLTURE A CARICO DEL COMUNE

1. *Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico, del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno ovvero non esistano.*

TITOLO XIV - SEPOLTURE FUORI DEL CIMITERO

ART. 75 - SEPOLTURA E COSTRUZIONI DI CAPPELLE FUORI DAL CIMITERO

1. *Il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.*
2. *Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali si applicano le norme previste dal Capo XXI del DPR 285/1990.*

TITOLO XV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 76 - NORMA DI RINVIO

1. *Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni contenute nel Capo II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990 e successive integrazioni e modificazioni, e le disposizioni contenute nella vigente normativa regionale.*

ART. 77 - SANZIONI

1. *Salvo l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni.*

ART. 78 - ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

1. *Il presente Regolamento entrerà in vigore in base a quanto previsto nell'art. 6 dello Statuto Comunale, e cioè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, unitamente alla delibera di approvazione.*
2. *Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15.06.1994 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.*
3. *E' abrogata, altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento.*

ALLEGATO A

- *La tipologia del marmo usata per la copertura del loculo deve essere dello stesso tipo e colore del marmo già usato per gli altri loculi.*
- *E' obbligatorio indicare sul loculo almeno il nome ed il cognome del defunto.*
- *E' severamente vietato apporre scritte che siano offensive nei confronti del defunto e comunque nei confronti di tutta la popolazione.*
- *I portalampade ed i vasi non devono superare la profondità di cm .15.*
- *Per tutte le scritte in lingua straniera , fatto salvo per il latino, è obbligatorio apporre la relativa traduzione in lingua italiana.*